

# **TI\_GERICHTE 14.1997.13 vom 28. August 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-08-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.1997.13](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.1997.13)

FR: TI\_GERICHTE 14.1997.13 du 28 août 1997

IT: TI\_GERICHTE 14.1997.13 del 28 agosto 1997

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

a) Ex art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto. L'autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio - echte nova, in contrapposizione agli pseudonova ( unechte nova ) - solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all'art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d'ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell'autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 37 n. 58 p. 294; Jürgen Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 433 ss. in Festschrift H. U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994). b) In casu l'appellante ha prodotto una ricevuta postale datata 8 febbraio 1997 (v. esito ricerca postale) concernente il pagamento dell'importo di Fr. 1'810.-- alla \_\_\_\_\_. Essendo il pagamento avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento 5 febbraio 1997 trattasi di un fatto nuovo autentico, per cui il debitore avrebbe dovuto pure rendere verosimile la sua solvibilità. L'appellante non solo non ha prodotto alcun documento in merito, ma nemmeno ha sostenuto di essere solvibile. Non risultando pertanto adempiuto il presupposto della solvibilità, di cui all'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, la dichiarazione di fallimento impugnata non può essere annullata.

### **E. 1.1**

Di conseguenza è dichiarato il fallimento della \_\_\_\_\_ o, a far tempo da venerdì

### **E. 2**

L'appello 8 febbraio 1997 della \_\_\_\_\_ va quindi respinto. Di conseguenza ne va dichiarato il fallimento. La tassa di giustizia è a carico dell'appellante. Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF pronuncia 1. L'appello 8 febbraio 1997 della \_\_\_\_\_, è respinto.

### **E. 5**

settembre 1997 alle ore 10.00 2. La tassa di giustizia di Fr. 120.--, già anticipata dalla \_\_\_\_\_, resta suo carico. 3. È ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1. del presente dispositivo sul FUC e sul FUSC. 4. Intimazione: - \_\_\_\_\_ - Ufficio fallimenti di Lugano - Ufficio esecuzione di Lugano - Ufficio dei registri di Lugano Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.